

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LA MANOVRA DI BILANCIO 2004

Per la predisposizione e gestione dei bilanci 2004 i Comuni dovranno tener presente, fra le altre, le disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2003 n.350 (Finanziaria 2004), integrate dal D.L. 30 settembre 2003 n.269, come convertito dalla legge n.326/2003. Di seguito sono sinteticamente evidenziate le misure di maggior interesse per ciò che concerne le entrate proprie degli enti.

ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI D'IMBARCO

La Finanziaria (art.2, c.11) ha istituito (per il solo 2004) l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato.

L'addizionale «è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo presso il Ministero dell'interno e ripartito» per il 20% a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinate, e per il restante 80% per il finanziamento di misure rivolte alla prevenzione ed al contrasto della criminalità ed al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

Vale la pena evidenziare che il traffico nazionale ed internazionale nei 40 aeroporti italiani nell'anno 2001 è stato di circa 88 milioni di passeggeri (dati Istat), per cui – pur tenendo conto che i 4/5 dell'importo complessivo eccedente i 30 milioni

di euro hanno destinazione impartita dal Ministero dell'Interno – la nuova entrata per i comuni interessati potrà risultare anche significativa. Per la concreta applicazione e ripartizione del gettito si rendono, peraltro, necessari appropriati chiarimenti e/o provvedimenti ministeriali.

ADDIZIONALE E COMPARTECIPAZIONE LOCALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2004 sono confermate le disposizioni inerenti l'addizionale e la compartecipazione comunale e provinciale all'Irpef dettate dalla Finanziaria 2003.

La compartecipazione è così ancora applicata nella misura del 6.5% del riscosso in conto competenza da parte dello Stato per i Comuni e dell'1% per le Province, con gettito che viene detratto da quello attribuito a titolo di trasferimenti erariali.

Per l'addizionale è, invece, riproposta la sospensione fino al 31 dicembre 2004 degli effetti degli aumenti eventualmente deliberati dagli enti. E' peraltro previsto che *«gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.»*

CONTRATTI PER LA GESTIONE DI ENTRATE - RINNOVO

La Finanziaria 2004 (art.2, c.32) integra l'art. 52, c.5, lett. b), del D.Lgs. n.446/1997, dando facoltà agli enti - previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse – di rinnovare i contratti (con scadenza al 31 dicembre 2003) di gestione delle entrate locali fino alla revisione del sistema dei Concessionari della riscossione, e comunque non oltre il 30 giugno 2004. Pertanto le attività tributarie esternalizzate a seguito di procedure concorsuali (e che sarebbero dovute cessare con l'inizio del nuovo anno), possono proseguire fino al prossimo 30 giugno ove ciò risulti conveniente per l'ente locale. Si rileva che la disposizione non incide su eventuali accordi convenzionali in essere (eventualmente da prorogare) fra Comune e Concessionario inerenti le modalità organizzative del servizio di riscossione affidato per legge al medesimo Concessionario (vedasi, al riguardo, "l'approfondimento" della Lettera di Novembre 2003).

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Proroga termini liquidazione ed accertamento

Per ciò che concerne l'ICI è stato disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta *«che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e successive».*

Condono edilizio

Il D.L. n.269/2003 ha previsto misure per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali (cd. condono edilizio), in questo contesto disponendo che entro il 30 settembre 2004 siano presentati (fra le altre) le denunce Tarsu ed ICI per gli immobili da condonare (oltre a quella Tosap/Cosap se dovuta). La Finanziaria 2004 (art.2, c.41) ha stabilito che per i fabbricati oggetto della regolarizzazione l'ICI *«è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta.»*

Agevolazioni per abitazioni principali locate a canone speciale

La Finanziaria 2004 (art. 3, comma 108 e seguenti), istituisce e regola il funzionamento del Fondo per l'edilizia a canone speciale, rivolto all'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione ed al recupero di unità immobiliari nei Comuni ad alta tensione abitativa e destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale. L'attuazione dei programmi è condizionata, peraltro, dalla stipula di apposite convenzioni tra le imprese di costruzione ed il Comune nel quale si trovano gli immobili oggetto degli interventi.

E' da notare come nell'ambito di dette convenzioni i Comuni possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi, nonché la riduzione dell'aliquota ICI applicabile a detti immobili, anche differenziando tali benefici in base alle caratteristiche degli interventi ed agli impegni assunti dall'imprenditore.

RIMBORSI IVA PER ESTERNALIZZAZIONI

L'art.3, c.25, della Finanziaria 2004 ha previsto che fino al 31 dicembre 2003 l'IVA da rimborsare agli enti locali per i servizi dagli stessi esternalizzati deve essere determinata al lordo delle quote dell'imposta spettanti alle Regioni a statuto ordinario. Per ristorare gli enti delle minori somme percepite nel triennio 2001-2003 in conseguenza della determinazione dell'importo rimborsato al netto delle predette quote di compartecipazione, è stata così autorizzata la spesa (nel bilancio statale) di 282 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006. Successivi chiarimenti e/o provvedimenti ministeriali definiranno le modalità di erogazione di tali importi.

UTILIZZO ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

Con l'art.3, c.28, della Finanziaria è stata data facoltà agli enti di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali per finanziare spese, aventi carattere non ricorrente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, c. 2, del Tuel. Vale la pena ricordare che quest'ultima disposizione, nell'elencare le possibili modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, contempla: il reinvestimento delle quote di ammortamento; la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili; i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'anno e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; il finanziamento delle spese di investimento.

TARIFFA GESTIONE RIFIUTI

Con una modifica dell'art.11 del D.P.R. n.158/1999, recante il metodo normalizzato per l'applicazione della tariffa gestione rifiuti di cui all'art.49 del D.Lgs. n.22/1997, è stato in pratica prorogato di un ulteriore anno il termine entro il quale i

comuni - che avevano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85% - sono tenuti a conseguire la piena copertura dei costi del servizio rifiuti.

Con i migliori saluti.

Dicembre 2003